

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENOLASCINA MICHELE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari), riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Menolascina Michele.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CISCO ROMA DEL 4.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti;
Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) **RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FAISCA TEIXEIRA VASCO MANUEL SEGUITO GARA PRO PATRIA/PADOVA DELL’11.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto del Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROMITO IVAN SEGUITO GARA FOGGIA/MANFREDONIA DELL’11.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Ivan Romito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JUVE STABIA DELL’11.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.2007)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad Euro 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 22 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete